

Conegliano, lì 18.07.2022

**Circolare per la clientela
n. 6/2022**

Sommario

1. Premessa	1
2. Estensione della fatturazione elettronica	1
2.1. Ambito soggettivo.....	1
2.2. Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022.....	1
3. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento	1
3.1. Sanzioni.....	2
3.2. Accertamento delle violazioni.....	2
4. Lotteria degli scontrini	2
4.1. Condizioni di pagamento.....	2
4.2. Lotteria istantanea.....	3
5. Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi	3
5.1. Rinvio del codice della crisi.....	3
5.2. Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi.....	3

1. Premessa

La presente circolare analizza le principali novità in tema di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) portate dal DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.

2. Estensione della fatturazione elettronica

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.

2.1. Ambito soggettivo

A decorrere dall'1.7.2022, sono tenuti all'emissione di fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

2.2. Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022

Gli operatori in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

3. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi anticiclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun

rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall'inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

3.1. Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3.2. Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

4. Lotteria degli scontrini

L'art. 18 co. 4-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la c.d. "lotteria degli scontrini" prevista dall'art. 1 co. 540 e ss. della L. 11.12.2016 n. 232.

4.1. Condizioni di pagamento

In primo luogo, viene stabilito che, per partecipare alle estrazioni, le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, oltre a dover effettuare l'acquisto al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, devono:

- utilizzare *"metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione"*;
- associare all'acquisto il proprio codice lotteria.

In base alle nuove disposizioni, dunque, la partecipazione alla lotteria risulta ammessa a condizione che il codice fiscale abbinato al codice lotteria sia il medesimo associato al titolare dello strumento di pagamento o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari utilizzati per l'acquisto.

Tuttavia, possono partecipare al concorso anche i soggetti che utilizzano strumenti di pagamento elettronico a loro riferibili ma che traggono fondi da rapporti di credito o debito bancari intestati a componenti del proprio nucleo familiare (può essere il caso, ad esempio, del figlio che effettua l'acquisto utilizzando una carta a lui intestata, che però trae fondi dal conto intestato al padre).

Le condizioni di partecipazione così individuate avrebbero lo scopo di scongiurare il rischio di eventuali truffe da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, e di evitare contenziosi tra il titolare dei fondi impiegati per effettuare l'acquisto e il titolare del codice lotteria.

4.2. Lotteria istantanea

Con le modifiche apportate dall'art. 18 co. 4-*bis* del DL 36/2022 convertito si prospetta, inoltre, l'introduzione di una lotteria a estrazione immediata, in cui l'acquirente verrà a conoscenza dell'eventuale vincita e del relativo importo subito dopo l'acquisto effettuato, così da rendere maggiormente attrattivo il concorso.

Nello specifico, è stabilito che, mediante successivi provvedimenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, disciplinerà le modalità tecniche per l'attuazione di lotterie sia istantanee che differite.

5. Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi

L'art. 42 del DL 36/2022 convertito ha modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il co. 1-*bis* del medesimo articolo, in ragione dell'eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del DLgs. 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch'esso in vigore dal 15.7.2022) e dell'integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

5.1. Rinvio del codice della crisi

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all'1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. "liquidità", conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L'art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. "Insolvency"), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83, anch'esso in vigore dal 15.7.2022).

5.2. Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L'art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest'ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l'entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L'abrogazione del co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell'allerta – come originariamente concepita – e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell'OCRI.

A tal proposito, si ricorda che il DLgs. 17.6.2022 n. 83, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l'integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – già previste dalla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l'attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all'imprenditore e all'organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall'art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all'art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).